20.473 *n* Iv. pa. Siegenthaler. Regolamentazione del mercato della cannabis per una migliore protezione dei giovani e dei consumatori

Progetto preliminare della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

del 14 febbraio 2025

Maggioranza	**Minoranza** (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
	Non entrare in materia

Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan)

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale[1];
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...[2];
visto il parere del Consiglio federale del …[3],

decreta:

1 RS **101**
2 FF ...
3 FF ...

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

Maggioranza

a. ridurre gli effetti nocivi del consumo di canapa sulla salute umana;

b. proteggere i minorenni dall'esposizione alla canapa e dissuaderli dal consumarne;

c. proteggere le persone che non consumano canapa dai suoi effetti nocivi;

d. prevenire e ridurre il consumo problematico di canapa;

e. disciplinare la vendita di prodotti della canapa senza incoraggiare il consumo.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

a⁰. ridurre il consumo di canapa nella popolazione, in particolare tra i giovani e le persone a rischio;

Art. 2 Oggetto

La presente legge disciplina i seguenti aspetti relativi agli stupefacenti che producono effetti del tipo del tetraidrocannabinolo (effetti del tipo del THC) secondo l'articolo 2 lettera a numero 3 della legge del 3 ottobre 1951[4] sugli stupefacenti (LStup) e sono impiegati a scopi non medici, in particolare i prodotti della canapa:

a. il possesso, la dispensazione, le restrizioni e i divieti;

b. l'autoapprovvigionamento;

4 RS **812.121**

c. la coltivazione e la fabbricazione a titolo commerciale;

d. la vendita;

e. l'importazione, il transito e l'esportazione;

f. la tassa d'incentivazione, l'indennità di esecuzione e gli emolumenti;

g. i reati e il perseguimento penale.

Art. 3 Rapporto con la legge sugli stupefacenti

[1] Negli ambiti qui appresso, agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi non medici si applicano le seguenti disposizioni della LStup:

a. elenco degli stupefacenti, articolo 2*a*;

b. prevenzione, terapia e riduzione dei danni, capitolo 1*a*, ad eccezione dell'articolo 3*e* capoverso 3;

c. protezione e trattamento dei dati, capitolo 3*a*, ad eccezione degli articoli 18*d* e 18*f*;

d. compiti dell'Ufficio federale di polizia, articolo 29*b*.

[2] Agli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi medici e scientifici si applicano le disposizioni della LStup.

Art. 4 Rapporto con altre leggi federali

[1] La legge del 1° ottobre 2021[5] sui prodotti del tabacco (LPTab) è applicabile ai prodotti della canapa, sempre che la presente legge lo preveda espressamente.

5 RS **818.32**

2 La legge federale del 3 ottobre 2008[6] concernente la protezione contro il fumo passivo è applicabile ai prodotti della canapa e ai prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento che possono essere fumati o vaporizzati.

Art. 5 Definizioni

1 Nella presente legge s'intende per:

a. *prodotti della canapa:* i prodotti che sono o contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinati alla vendita e al consumo umano;

b. *materiale di base:* le materie prime che contengono stupefacenti che producono effetti del tipo del THC e sono destinate a essere trasformate in prodotti della canapa;

c. *prodotti della canapa destinati a essere fumati:* i prodotti della canapa che possono essere consumati mediante un processo di combustione, in particolare le sigarette alla canapa pronte all'uso, i fiori di canapa o l'hashish;

d. *prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati:* i prodotti della canapa solidi o liquidi da consumare tramite un dispositivo, come un vaporizzatore o una sigaretta elettronica, che permette di riscaldarli per inalarne le emissioni, nonché i dispositivi stessi, quando costituiscono un'unità funzionale chiusa con un prodotto della canapa;

6 RS **818.31**

e. *prodotti della canapa destinati a essere ingeriti:* i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso il tratto gastrointestinale, come gli estratti liquidi di canapa, le capsule e i prodotti mescolati alle derrate alimentari;

f. *prodotti della canapa destinati a essere applicati all'interno della bocca:* i prodotti della canapa assorbiti principalmente attraverso le mucose della bocca, come gli spray, le compresse orodispersibili e i prodotti della canapa utilizzati in modo analogo al tabacco da masticare o allo snus;

g. *prodotti della canapa destinati a essere fiutati:* i prodotti della canapa assorbiti attraverso le mucose nasali, come gli spray o i prodotti solidi consumati in modo analogo al tabacco da fiuto;

h. *prodotti della canapa destinati a essere applicati sulla pelle:* i prodotti della canapa applicati localmente e assorbiti attraverso la pelle, come gli unguenti, le creme o i cerotti;

i. *prodotti della canapa di nuova generazione:* i prodotti della canapa che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere c–h, in quanto le modalità di applicazione sono diverse;

j. *autoapprovvigionamento:* la coltivazione e l'ulteriore lavorazione a carattere non commerciale di piante di canapa per uso personale.

[2] Il Consiglio federale può precisare queste definizioni sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche,

nonché tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.

Art. 6 Prodotti della canapa di nuova generazione

[1] Il Consiglio federale può classificare un prodotto della canapa di nuova generazione in una delle categorie di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c–h anche se tale prodotto non soddisfa tutti gli elementi della definizione corrispondente.

[2] Se necessario per ragioni oggettive, il Consiglio federale può introdurre nuove categorie di prodotti della canapa e prevedere disposizioni specifiche a esse applicabili.

Capitolo 2: Principi

Art. 7 Possesso negli spazi pubblici

Negli spazi pubblici ai privati è consentito detenere:

a. prodotti della canapa il cui tenore totale di THC non supera i cinque grammi; oppure
b. le seguenti quantità massime di prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento:
    1. 30 grammi di canapa non lavorata, oppure
    2. 15 grammi di hashish o altri estratti di canapa.

Art. 8 Dispensazione

[1] La dispensazione ai minorenni di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa è vietata.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

2 Per la dispensazione gratuita di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento da parte di privati a persone adulte, valgono le quantità massime di cui all'articolo 7.

3 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di una concessione non possono dispensare gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

Art. 9 Divieto di integrazione verticale

Maggioranza

1 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti online o nei punti vendita.

2 I titolari di una concessione di vendita o di vendita online non possono coltivare canapa, fabbricare o importare prodotti della canapa né partecipare alla coltivazione o alla fabbricazione di canapa in Svizzera o all'estero.

Minoranza (de Courten, ...)

1 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione non possono partecipare alla vendita di prodotti nei punti vendita.

(vedi capitolo 5 sezione 4, …)

Art. 10 Restrizioni di vendita

1 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione possono vendere la canapa che coltivano soltanto ai titolari di un'autorizzazione di fabbricazione.

2 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono vendere materiale di base soltanto ad altri titolari di un'autorizzazione di fabbricazione.

3 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono vendere prodotti

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

della canapa soltanto ai Cantoni o ai titolari di una concessione di vendita o di vendita online.

Art. 11 Divieto di pubblicità

Maggioranza

[1] Ogni forma di pubblicità, comprese la promozione e la sponsorizzazione, in favore di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, di semi e di talee di canapa nonché di oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto della canapa, è vietata.

[2] Il controllo del rispetto del divieto di pubblicità spetta alle autorità cantonali competenti. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) controlla il rispetto del divieto di pubblicità su Internet, nelle applicazioni e negli altri media elettronici.

Minoranza (Graber, Aeschi, de Courten, Glarner, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

[1] Ogni forma di pubblicità, compresi i cartelli pubblicitari, le scritte nei negozi e sulle vetrine, la promozione e la sponsorizzazione, ...

Capitolo 3: Autoapprovvigionamento

Maggioranza

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Variante aggiuntiva riguardante l'autoapprovvigionamento:

il progetto preliminare è completato in modo tale da consentire anche la coltivazione da parte di associazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

- *l'associazione non opera a scopo di lucro;*
- *il numero dei suoi membri è limitato;*
- *l'associazione è registrata e annuncia i suoi membri;*
- *è stabilito un numero massimo di piante di genere femminile in fase di fioritura, per ogni membro e in totale;*
- *le condizioni riguardanti la produzione e la dispensazione dei prodotti della canapa sono disciplinate nella legge;*
- *l'associazione è autorizzata a livello cantonale mediante il rilascio di una concessione.*

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 12 Coltivazione

Maggioranza

A scopo di autoapprovvigionamento, una persona adulta può coltivare al massimo tre piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura all'interno della propria abitazione e negli spazi interni ed esterni adiacenti.

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

... ... può coltivare al massimo cinque piante di ...

(vedi art. 14 cpv. 1 e art. 74 lett. c)

Art. 13 Divieto di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica

È vietato fabbricare THC per via semisintetica e sintetica a scopo di autoapprovvigionamento.

Art. 14 Possesso in ambito privato

Maggioranza

1 In ambito privato a persone adulte è consentito detenere prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento contenenti al massimo 75 grammi di THC.

2 Si può presumere che i prodotti qui appresso contengano le seguenti quantità di THC:

a. 100 grammi di canapa secca non lavorata, 15 grammi di THC;
b. 100 grammi di canapa fresca non lavorata, 5 grammi di THC;
c. 100 grammi di hashish, 25 grammi di THC; e

Minoranza (Porchet, ...)

1 ... ... al massimo 120 grammi di THC.

(vedi art. 12, ...)

d. 100 grammi di estratto di canapa ottenuto mediante estrazione a base di solvente, 75 grammi di THC.

Capitolo 4: Coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale

Sezione 1: Autorizzazioni

Art. 15 Obbligo e condizioni di autorizzazione

1 Chi coltiva canapa a titolo commerciale o fabbrica materiale di base o prodotti della canapa a titolo commerciale necessita di un'autorizzazione dell'UFSP.

2 L'autorizzazione è rilasciata se:

a. il richiedente è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;

b. le condizioni tecniche e d'esercizio necessarie al rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2–4 sono soddisfatte;

c. può essere dimostrata l'esistenza di un'infrastruttura adeguata, in particolare ai fini della conservazione dei prodotti in un luogo a prova di furto;

d. è definito un adeguato sistema di garanzia della qualità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3;

e. è designata una persona responsabile dell'autorizzazione; e

f. è dimostrato che la persona responsabile dell'autorizzazione non è iscritta nel casellario giudi-

ziale per violazioni della LStup[7] o della presente legge.

3 Il Consiglio federale disciplina:

a. le condizioni tecniche e d'esercizio nonché i requisiti relativi alla protezione contro il furto e alla garanzia della qualità;

b. la procedura di autorizzazione.

4 Per piccole coltivazioni su superfici che non superano i 200 metri quadrati il Consiglio federale può stabilire condizioni agevolate.

Art. 16 Domanda

1 Alla domanda va allegato l'estratto del casellario giudiziale della persona responsabile.

2 Il Consiglio federale disciplina gli altri contenuti e la forma della domanda.

Art. 17 Trasferibilità, durata di validità e rinnovo

1 L'autorizzazione non è trasferibile.

2 È valida per dieci anni al massimo.

3 L'UFSP può rinnovarla su richiesta.

Art. 18 Revoca e limitazione

1 L'UFSP revoca l'autorizzazione se:

a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;

b. è stata rilasciata sulla base di indicazioni incomplete o errate;

c. il suo titolare o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposi-

7 RS **812.121**

zioni d'esecuzione o dall'autorizzazione.

2 L'UFSP può limitare l'autorizzazione o vincolarla a condizioni e oneri supplementari.

Sezione 2: Requisiti di qualità e sicurezza per i prodotti della canapa

Art. 19 Requisiti generali per i prodotti della canapa

1 I prodotti della canapa non devono contenere contaminanti, segnatamente componenti estranee, contaminanti microbici, micotossine, metalli pesanti, prodotti fitosanitari e residui di solventi da estrazione, in un tenore nocivo per la salute.

Maggioranza

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

1bis Nella fabbricazione di prodotti della canapa l'uso di prodotti fitosanitari di sintesi è vietato.

2 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce i tenori massimi di contaminanti e li aggiorna regolarmente allo stato della scienza e della tecnica.

3 Se necessario per assicurare la protezione della salute, il Consiglio federale stabilisce ulteriori requisiti di sicurezza per le diverse categorie di prodotti della canapa.

Art. 20 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa senza additivi

1 I prodotti della canapa senza additivi costituiti da canapa non lavorata devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. il tenore totale di THC non può superare il 20 per cento;

b. il tenore di principi attivi può divergere al massimo del 25 per cento rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.

2 I prodotti della canapa senza additivi ottenuti da piante di canapa mediante una procedura di lavorazione, come la setacciatura o l'estrazione con solvente, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. il tenore totale di THC non può superare il 60 per cento;

b. il tenore di principi attivi può divergere al massimo del 10 per cento rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.

3 Il Consiglio federale può prevedere requisiti aggiuntivi per la vendita di prodotti della canapa secondo il capoverso 2 il cui tenore totale di THC supera il 20 per cento.

Art. 21 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa contenenti additivi

1 I prodotti della canapa contenenti additivi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. gli additivi devono presentare un elevato grado di purezza;

b. non devono contenere additivi che nel loro impiego usuale presentano un rischio per la salute o hanno un effetto psicotropo;

c. non devono contenere nicotina né alcol;

d. non devono contenere caffeina, taurina né altri additivi associati all'energia e alla vitalità;

e. non devono essere arricchiti con vitamine o sostanze minerali né contenere altri additivi che lascino intendere un beneficio per la salute o rischi sanitari di minore entità;

f. non devono contenere zuccheri né additivi quali edulcoranti, coloranti o aromi.

2 Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione totale massima di THC per unità di consumo o volume di liquido e il margine di differenza ammesso rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera d.

3 Vieta altri additivi che non soddisfano i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti.

4 Il DFI può stabilire tenori massimi di contaminanti per gli additivi vietati.

Art. 22 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fumati

1 Le sigarette alla canapa pronte all'uso devono essere munite di un filtro a carbone attivo.

2 Il Consiglio federale stabilisce le quantità massime di emissioni per le sigarette alla canapa.

Art. 23 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere vaporizzati

1 Indipendentemente dal loro tenore di THC, i prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati non devono presentare rischi per la salute a prescindere dal fatto che siano riscaldati o meno.

2 I contenitori di prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati devono essere a prova di bambino, di rottura e di perdite.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli tecnici.

Art. 24 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca

1 I prodotti della canapa liquidi destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca devono disporre di un adeguato dispositivo di dosaggio.

2 Devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili.

Art. 25 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle

1 I prodotti della canapa destinati a essere fiutati o applicati sulla pelle devono rispettare i requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari, sempre che siano applicabili.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali requisiti di sicurezza e di qualità del diritto in materia di derrate alimentari sono applicabili.

Art. 26 Requisiti aggiuntivi per i prodotti della canapa contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica

I prodotti della canapa non possono essere composti esclusivamente da THC fabbricato per via semisintetica o sintetica.

Sezione 3: Requisiti relativi all'imballaggio, informazioni sul prodotto e avvertenze

Art. 27 Imballaggio

1 I prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate, sigillate e neutre, senza elementi distintivi del marchio.

2 L'imballaggio dei prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca nonché dei prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati deve essere a prova di bambino.

3 I prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all'interno della bocca vanno presentati in modo da distinguerli chiaramente dalle derrate alimentari.

4 I prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in unità con un tenore totale di THC pari a cinque grammi al massimo.

5 I semi e le talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate e neutre, senza elementi distintivi del marchio.

6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione dell'imballaggio e la sicurezza dei bambini.

Art. 28 Informazioni sul prodotto

1 L'imballaggio dei prodotti della canapa messi in vendita deve riportare le seguenti informazioni:

a. la denominazione specifica corrispondente al genere o alle proprietà del prodotto;
b. il nome del fabbricante;
c. un'indicazione riguardante eventuali forme di consumo meno nocive;
d. una dichiarazione dei principi attivi, in particolare del tenore totale di THC e di CBD in milligrammi e in per cento;

e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione totale di THC in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo;

f. per i prodotti della canapa contenenti additivi, una dichiarazione degli additivi;

g. per i prodotti contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica, l'indicazione del metodo di fabbricazione del principio attivo;

h. il numero di lotto;

i. la data di scadenza;

j. il codice di tracciamento del prodotto della canapa;

k. le avvertenze;

l. l'indicazione che il prodotto non può essere dispensato ai minorenni;

m. un'indicazione riguardante i servizi di prevenzione e i servizi per le dipendenze.

2 L'imballaggio dei prodotti della canapa può inoltre riportare esclusivamente le seguenti informazioni:

a. il nome del prodotto e del marchio, purché non lascino intendere che il prodotto è poco nocivo o privo di effetti nocivi;

b. la data di raccolta;

c. la data d'imballaggio;

d. il peso o il volume di liquido del prodotto;

e. per i prodotti della canapa contenenti additivi, la concentrazione di altri principi attivi in milligrammi

per volume di liquido o unità di consumo;

f. la designazione come prodotto biologico in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998[8] sull'agricoltura;

g. il codice QR per l'accesso alle informazioni digitali aggiuntive di cui al capoverso 3.

[3] Il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive devono riportare, oltre a quanto stabilito dal capoverso 1, anche le seguenti informazioni:

a. raccomandazioni neutre concernenti l'uso e il dosaggio;

b. un'informazione obiettiva sull'azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo;

c. l'effetto di dipendenza e la tossicità;

d. la menzione dei rischi del consumo in combinazione con alcol, medicamenti o altre sostanze psicoattive;

e. indicazioni di conservazione;

f. indicazioni relative al produttore o all'importatore.

[4] Sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive è vietato riportare le seguenti informazioni:

a. indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l'impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi, come «light», «mild» o «naturale»;

8 RS **910.1**

b. ogni menzione di proprietà curative, lenitive o preventive attribuite al prodotto.

5 L'imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento deve riportare, al momento della vendita, le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c e k–m. Devono inoltre essere indicati il numero, la resa media in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale medio di THC e di CBD della varietà al momento del raccolto. Le disposizioni di cui ai capoversi 2–4 sono applicabili.

6 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni. Può prevedere che l'imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.

7 Stabilisce quali esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari si applicano ai prodotti della canapa contenenti additivi.

Art. 29 Avvertenze generali

1 Sull'imballaggio dei prodotti della canapa venduti al consumatore devono figurare in modo ben visibile le seguenti avvertenze:

a. «Questo prodotto nuoce alla salute e può provocare dipendenza»;

b. «Questo prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini»;

c. «Questo prodotto non dev'essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento»;

d. «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Non mettersi alla guida di un veicolo né operare una macchina dopo il consumo».

2 Sull'imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento devono figurare in modo ben visibile le avvertenze relative alla canapa raccolta.

3 Il Consiglio federale stabilisce le modalità di presentazione delle singole avvertenze. Può prescrivere l'impiego di pittogrammi in aggiunta o in sostituzione delle avvertenze.

Art. 30 Avvertenze per i prodotti della canapa destinati a essere fumati

1 Oltre alle avvertenze generali di cui all'articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche le seguenti avvertenze:

a. «Il fumo è la forma più dannosa di consumo della canapa»;

b. «Fumare canapa mischiata con tabacco può portare alla dipendenza dalla nicotina e aumenta considerevolmente i rischi per la salute»;

c. «La combustione della canapa rilascia un elevato numero di inquinanti tossici».

2 Sui prodotti della canapa destinati a essere fumati devono figurare anche delle fotografie conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera c numero 1 LPTab[9].

9 RS **818.32**

Art. 31 Avvertenze per altre categorie di prodotti della canapa

1 Oltre alle avvertenze generali di cui all'articolo 29 capoverso 1, sui prodotti della canapa destinati a essere ingeriti deve figurare anche la seguente avvertenza: «L'effetto ritardato di questo prodotto della canapa aumenta il rischio di sovradosaggio».

2 Il Consiglio federale può stabilire avvertenze specifiche per altre categorie di prodotti della canapa che presentano particolari rischi per la salute.

Sezione 4: Obblighi dei titolari di un'autorizzazione

Art. 32 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti in relazione alle condizioni di autorizzazione

Il titolare di un'autorizzazione notifica senza indugio all'UFSP tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni di autorizzazione.

Art. 33 Rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa

1 I fabbricanti sono responsabili del rispetto dei requisiti applicabili ai prodotti della canapa.

2 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di documentazione relativi al controllo autonomo. Tenendo conto delle norme armonizzate a livello internazionale, può conferire carattere obbligatorio a procedure di analisi

ed emanare prescrizioni concernenti un numero minimo di campioni, nonché la natura, la frequenza, le dimensioni e la conservazione degli stessi.

Art. 34 Notifica di prodotti della canapa contenenti additivi

1 Chi fabbrica o importa un prodotto della canapa che contiene additivi è tenuto a notificarlo all'UFSP almeno sei mesi prima della sua messa a disposizione sul mercato.

2 Per ogni modifica sostanziale del prodotto deve essere presentata una nuova notifica.

3 La notifica è effettuata mediante il sistema d'informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l'articolo 26 LPTab[10].

4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

5 L'UFSP pubblica le notifiche su Internet.

Art. 35 Contenuto della notifica

1 La notifica deve comprendere:

a. il nome dell'impresa;
b. la categoria del prodotto di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c–h;
c. il nome del prodotto e del marchio;
d. la composizione del prodotto, compresi gli additivi;
e. il tenore totale di THC in milligrammi e in per cento e la con-

10 RS **818.32**

centrazione totale di THC per unità di consumo o volume di liquido;

f. le funzioni degli ingredienti utilizzati;

g. una certificazione attestante che il prodotto non contiene nicotina, alcol, caffeina, né sostanze con effetto psicotropo, ad eccezione del THC;

h. una certificazione attestante che il prodotto non è arricchito con vitamine, sostanze minerali, zuccheri, edulcoranti, coloranti o aromi.

2 La notifica deve essere corredata degli studi e delle informazioni scientifiche disponibili sulla composizione del prodotto, compresi gli additivi.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel rispetto della tutela dei segreti di fabbricazione.

Art. 36 Ritiro e richiamo

1 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione che constatano che prodotti della canapa da loro messi a disposizione sul mercato presentano un rischio inaspettato o immediato per la salute nel loro impiego usuale devono ritirare i prodotti dal mercato e richiamarli oppure assicurarsi in altro modo che i consumatori siano danneggiati il meno possibile.

2 L'invito a ritirare prodotti della canapa avviene tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al ritiro e al richiamo. Stabilisce in particolare quali informazioni devono essere notificate alle

autorità federali e cantonali competenti nonché cosa si intende per rischio inaspettato o immediato per la salute.

Sezione 5: Controllo

Art. 37 Misure di controllo

[1] Le autorità federali e cantonali competenti controllano il mercato e il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.

[2] Le autorità cantonali competenti controllano il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3. Effettuano analisi di laboratorio a campione tese a verificare i tenori di principi attivi dichiarati, la presenza di impurità e di additivi problematici.

[3] Per gli scopi di cui ai capoversi 1 e 2, le autorità federali e cantonali competenti possono esigere dai titolari di un'autorizzazione che, a titolo gratuito:

a. forniscano le informazioni necessarie;
b. effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;
c. rendano accessibili locali e istallazioni e presentino le scorte di piante di canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa, nonché i relativi documenti giustificativi;
d. mettano a disposizione, su richiesta, le quantità conservate o i campioni destinati al controllo o acconsentano al prelievo di campioni.

[4] Le autorità cantonali competenti informano senza indugio l'UFSP in merito all'eventuale constatazione di gravi irregolarità o violazioni.

[5] Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell'impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali. Possono in particolare:

a. vietare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti controllati;
b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione dei prodotti controllati.

[6] Le autorità cantonali competenti notificano annualmente all'UFSP, nella forma prestabilita da quest'ultimo, le misure di controllo effettuate.

[7] Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare prescrivere procedure riconosciute relative alla campionatura e all'analisi, un numero minimo di controlli e stabilire i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica delle misure di controllo effettuate.

Art. 38 Informazione sul richiamo

L'autorità federale competente informa il pubblico sul richiamo di prodotti secondo l'articolo 36 e sui prodotti oggetto di contestazioni da parte dei Cantoni secondo l'articolo 37.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Capitolo 5: Vendita di prodotti della canapa

Sezione 1: Concessione

Art. 39 Principi

[1] Il diritto di vendere prodotti della canapa ai consumatori nei punti vendita è riservato ai Cantoni.

Maggioranza

[2] Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita, lo cede a istituzioni o enti di diritto pubblico o rilascia una concessione a terzi.

[3] Limita il numero delle concessioni sul suo territorio sulla base di considerazioni legate alla sanità pubblica e alla polizia di sicurezza.

[4] Più Cantoni possono rilasciare congiuntamente una concessione per uno o più punti vendita comuni.

Minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)

[2] Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita o rilascia una concessione a istituzioni od organizzazioni private.

Art. 40 Condizioni per il rilascio della concessione

[1] La concessione può essere rilasciata se il richiedente:

a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;

b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Maggioranza	**Minoranza** (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;	c. ... ... di prevenzione, di riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con ... *(vedi art. 49 cpv. 1 lett. c)*
d. garantisce operazioni di vendita corrette e un'attività commerciale ineccepibile;	
e. designa una persona responsabile della concessione;	
f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup[11] e della presente legge;	

Maggioranza	**Minoranza** (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l'articolo 322*b* del Codice delle obbligazioni[12]; e	g. *Stralciare* *(vedi art. 49 cpv. 1 lett. g)*
h. dimostra che un eventuale locale per il consumo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 43.	

[2] I Cantoni possono prevedere che i punti vendita debbano rispettare una distanza minima dai centri di formazione destinati ai minorenni.

11 RS **812.121**
12 RS **220**

[3] Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

Art. 41 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

[1] L'autorità cantonale competente rilascia la concessione su richiesta.

[2] La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

[3] La concessione non è trasferibile.

[4] È valida per dieci anni al massimo.

[5] L'autorità cantonale competente può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

[6] Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

Sezione 2: Punti vendita

Art. 42 Requisiti

[1] Nei punti vendita il titolare della concessione assicura quanto segue:

a. i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori sono attuati;

b. è disponibile un'infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;

c. il personale di vendita è sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce di un consumo problematico;

d. i clienti sono resi attenti ai rischi legati al consumo di canapa e sufficientemente consigliati a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;

e. in caso di consumo problematico sono effettuati un rilevamento e un intervento precoce;

f. per ciascun acquisto la quantità venduta ha un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;

g. sono venduti unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzione dei danni, e accessori per l'autoapprovvigionamento;

h. sono proposti anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;

i. i prodotti della canapa sono venduti soltanto all'interno dei locali adibiti alla vendita;

j. i prodotti della canapa sono venduti soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;

k. l'età del cliente è verificata mediante un documento d'identità ufficiale;

l. il divieto di vendita ai minorenni è esposto in modo ben visibile e leggibile;

m. i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa sono venduti soltanto negli imballaggi originali del fabbricante; e

n. i prodotti della canapa sono eliminati in modo corretto.

2 Nell'ambito del rilevamento e dell'intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera e il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

3 In casi motivati, in deroga al capoverso 1 lettera g i Cantoni possono autorizzare la vendita di altri prodotti. È in ogni caso vietata la vendita di alcol e prodotti del tabacco.

Art. 43 Requisiti applicabili ai locali per il consumo

1 Nei locali per il consumo il titolare della concessione assicura quanto segue:

a. i requisiti posti dalla legge federale del 3 ottobre 2008[13] concernente la protezione contro il fumo passivo sono soddisfatti;

b. la sorveglianza, in particolare riguardo all'applicazione del divieto d'accesso per i minorenni, è garantita.

13 RS **818.31**

[2] Nei locali per il consumo è vietato consumare bevande alcoliche e impiegare personale di servizio.

[3] L'accesso ai locali per il consumo è vietato ai minorenni.

[4] Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle caratteristiche dei locali per il consumo e sulle esigenze per la ventilazione che vanno oltre le disposizioni della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

Art. 44 Divieto di vendita notturna

[1] Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato vendere prodotti della canapa.

[2] I Cantoni possono estendere la durata del divieto di vendita notturna.

Sezione 3: Controllo della vendita e misure

Art. 45 Controllo

[1] L'autorità cantonale competente controlla il rispetto delle disposizioni riguardanti i punti vendita da parte dei titolari di una concessione. Può delegare il controllo a terzi.

[2] A fini di controllo, può esigere dai titolari di una concessione che, a titolo gratuito:

a. forniscano le informazioni necessarie;
b. effettuino accertamenti o ne tollerino l'esecuzione;
c. rendano accessibili locali e istallazioni e presentino le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 46 Test d'acquisto

1 Un test d'acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto della canapa da parte di una persona appositamente incaricata. Nel caso di una verifica dell'età, la persona è minorenne.

2 Al fine di verificare il rispetto del limite d'età, l'autorità cantonale competente svolge test d'acquisto o affida tale incarico a un'organizzazione specializzata riconosciuta.

3 Nell'ambito di test d'acquisto può anche verificare il rispetto delle prescrizioni concernenti:

a. la consulenza individuale;

b. le quantità vendute.

4 Se ai test d'acquisto partecipano persone minorenni, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle seguenti condizioni:

a. il minorenne e un detentore dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d'acquisto;

b. l'autorità cantonale o un'organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che il minorenne:

   1. era idoneo all'incarico previsto, ed

   2. è stato debitamente preparato a svolgerlo;

c. il minorenne ha svolto l'incarico in forma anonima ed è stato accompagnato da una persona adulta;

d. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere l'età reale del minorenne;

e. il test d'acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato;

f. i Cantoni notificano annualmente all'UFSP i test d'acquisto svolti.

5 Se ai test d'acquisto partecipano esclusivamente persone adulte, le informazioni ottenute possono essere utilizzate in procedimenti penali o amministrativi soltanto alle condizioni di cui al capoverso 4 lettere e ed f.

6 Il Consiglio federale disciplina:

a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b. le modalità riguardanti il reclutamento, l'istruzione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;

c. i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica dei test d'acquisto svolti;

d. la comunicazione dei risultati dei test d'acquisto ai punti di vendita interessati.

Art. 47 Revoca, limitazione e sospensione della concessione

1 L'autorità cantonale competente revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:

a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;

b. la sicurezza e l'ordine pubblici sono minacciati;

c. il titolare della concessione:

   1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,

2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure

d. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione.

2 L'autorità preposta al rilascio della concessione può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

Maggioranza

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Sezione 4: Vendita online

Sezione 4: *Stralciare*

(vedi art. 9 cpv. 1, capitolo 5 sezione 5, art. 55, art. 56 cpv. 2, art. 64 cpv. 1, art. 77 cpv. 1 lett. b)

Art. 48 Principi

1 Il diritto di vendere online prodotti della canapa ai consumatori è riservato alla Confederazione.

2 Se esercita tale diritto, la Confederazione rilascia una concessione a un'istituzione o un'organizzazione privata.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Art. 49 Condizioni per il rilascio della concessione

[1] La concessione può essere rilasciata se il richiedente:

a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;

b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;

Maggioranza

c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l'adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie nazionali;

Minoranza (de Courten, ...)

c. ... ... di prevenzione, di riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con ...

(vedi art. 40 cpv. 1 lett. c)

d. garantisce operazioni di vendita online corrette e un'attività commerciale ineccepibile;

e. designa una persona responsabile della concessione;

f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup[14] e della presente legge; e

Maggioranza

g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l'articolo 322*b* del Codice delle obbligazioni[15].

Minoranza (Aeschi, ...)

g. *Stralciare*

(vedi art. 40 cpv. 1 lett. g)

14 RS **812.121**
15 RS **220**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell'adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

Art. 50 Impiego degli utili

1 Nella misura in cui supera l'adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, l'utile è impiegato per l'attuazione di misure secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c, adottate dal titolare della concessione o da organizzazioni di utilità pubblica.

2 Il titolare della concessione gestisce direttamente i fondi derivanti dalla vendita secondo l'articolo 49 capoverso 1 lettera c o ne trasferisce la gestione a un'organizzazione idonea.

3 Gli utili di cui al capoverso 1 possono essere impiegati soltanto per finanziare misure che:

a. sono redditizie e sostenibili;
b. si presume abbiano un'elevata efficacia;
c. corrispondono agli standard di qualità riconosciuti per le attività nel campo della prevenzione, delle dipendenze o della ricerca;
d. sono sottoposte a un controllo di gestione e a una valutazione.

4 Un ufficio di revisione indipendente verifica annualmente che i fondi siano impiegati in modo conforme allo scopo; esso trasmette il rapporto di revisione all'UFSP.

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

Art. 51 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

1 L'UFSP rilascia la concessione su richiesta.

2 La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

3 La concessione non è trasferibile.

4 È valida per dieci anni al massimo.

5 L'UFSP può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

6 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

Art. 52 Requisiti applicabili al titolare della concessione

[1] Il titolare della concessione deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. attuare un piano di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori;
b. disporre di un'infrastruttura adeguata, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei prodotti della canapa al sicuro dai furti;
c. garantire che il personale di vendita sia sufficientemente formato, in particolare nel campo della protezione della salute, della riduzione al minimo dei rischi e del rilevamento precoce del consumo problematico;
d. garantire la registrazione dei clienti sulla piattaforma di vendita;
e. rendere attenti i clienti circa i rischi legati al consumo di canapa e fornire loro sufficienti consigli a livello individuale in merito a forme di consumo meno rischiose;
f. garantire il rilevamento e l'intervento precoce in caso di consumo problematico;
g. istituire un sistema volto a garantire che per ciascun acquisto la quantità venduta abbia un tenore totale di THC non superiore ai cinque grammi;
h. vendere unicamente prodotti della canapa e semi e talee di canapa destinati all'autoapprovvigionamento, nonché accessori per il consumo, nella misura in cui questi ultimi servono alla riduzio-

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

ne dei danni, e accessori per l'autoapprovvigionamento;

i. proporre anche prodotti della canapa che non possono essere fumati e prodotti con un basso tenore totale di THC;

j. vendere i prodotti della canapa soltanto a persone adulte con cittadinanza svizzera o titolo di soggiorno in Svizzera, ad eccezione dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;

k. verificare l'età dei clienti mediante un sistema di controllo dell'età;

l. indicare in modo chiaramente leggibile il divieto di dispensazione ai minorenni al momento dell'accesso alla piattaforma di vendita;

m. vendere i prodotti della canapa, i semi e le talee di canapa soltanto negli imballaggi originali del fabbricante;

n. garantire la corretta eliminazione dei prodotti della canapa.

2 Nell'ambito del rilevamento e dell'intervento precoce di cui al capoverso 1 lettera f il personale di vendita deve instaurare un dialogo con gli opportuni servizi di prevenzione e servizi per le dipendenze.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli per quanto riguarda:

a. la piattaforma di vendita;

b. i requisiti applicabili al sistema per il controllo delle quantità vendute; e

c. i requisiti applicabili al sistema di controllo dell'età.

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

Maggioranza

Minoranza (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Rechsteiner Thomas, Roduit, Weichelt, Wyss)

Art. 52a Divieto di consegna notturna

Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 è vietato consegnare prodotti della canapa.

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Sezione 5: Controllo della vendita online e misure

Art. 53 Controllo

[1] L'UFSP controlla il rispetto delle disposizioni sulla vendita da parte del titolare della concessione di vendita online. A tale scopo può coinvolgere le autorità esecutive cantonali competenti.

[2] Il titolare della concessione deve rendere accessibili i locali e le istallazioni e presentare le scorte di prodotti della canapa nonché i relativi documenti giustificativi alle autorità esecutive. È tenuto a fornire alle autorità le informazioni richieste.

Art. 54 Revoca, limitazione e sospensione della concessione

[1] L'UFSP revoca la concessione senza diritto di indennizzo se:

a. le condizioni per il suo rilascio non sono più soddisfatte;
b. il titolare della concessione:
   1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,

Sezione 5: *Stralciare*

(vedi capitolo 5 sezione 4, …)

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione, o
3. cessa l'esercizio per un periodo relativamente lungo, salvo se l'interruzione è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà; oppure

c. il titolare della concessione o una persona incaricata della gestione viola gravemente o ripetutamente gli obblighi imposti dalla legge, dalle disposizioni d'esecuzione o dalla concessione.

[2] L'UFSP può sospendere, limitare o vincolare la concessione a condizioni e oneri supplementari.

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

Sezione 6: Obblighi dei titolari di una concessione

Art. 55 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione

Il titolare della concessione notifica senza indugio all'UFSP o all'autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione.

Il titolare della concessione notifica senza indugio all'autorità cantonale competente tutti i cambiamenti sostanziali in relazione alle condizioni per il rilascio della concessione.

(vedi capitolo 5 sezione 4, …)

Art. 56 Rendiconto

[1] I titolari di concessioni per i punti vendita presentano annualmente all'autorità cantonale competente una relazione dettagliata sull'attività e sull'adempimento dei requisiti.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

2 Il titolare della concessione di vendita online presenta annualmente all'UFSP una relazione dettagliata sull'attività e sull'impiego della parte di utile destinata alla prevenzione, alla riduzione dei danni e all'aiuto in caso di dipendenze, nonché sull'adempimento dei requisiti.

(Minoranza (de Courten, ...)**)**

2 *Stralciare*

(vedi capitolo 5 sezione 4, …)

Capitolo 6: Importazione, transito ed esportazione

Art. 57 Divieto di importazione, transito ed esportazione

È vietato importare, far transitare ed esportare stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza autorizzazione.

Art. 58 Obbligo di autorizzazione

1 L'importazione e l'esportazione di materiale di base e prodotti della canapa sono disciplinate dall'articolo 5 capoverso 1 LStup[16].

2 L'esportazione di materiale di base e prodotti della canapa è autorizzata soltanto se lo Stato destinatario ne consente l'importazione e se una corrispondente autorizzazione di importazione è stata rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali.

3 Il controllo sul transito è retto dall'articolo 5 capoverso 2 LStup.

16 RS **812.121**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 59 Notifica a Swissmedic

L'UFSP notifica all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) i titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione affinché Swissmedic possa rilasciare le autorizzazioni di importazione e di esportazione.

Art. 60 Condizioni di autorizzazione e obblighi dei titolari di un'autorizzazione

1 Per ottenere un'autorizzazione di importazione e di esportazione è necessario essere titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione secondo l'articolo 15.

2 I titolari di un'autorizzazione di coltivazione possono esportare la canapa che coltivano.

3 I titolari di un'autorizzazione di fabbricazione possono importare ed esportare materiale di base e prodotti della canapa.

4 I titolari di un'autorizzazione di importazione garantiscono che al momento della messa a disposizione sul mercato di prodotti della canapa i requisiti di cui alle sezioni 2–4 del capitolo 4 sono soddisfatti.

Art. 61 Compiti esecutivi alle frontiere

1 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esercita il controllo sull'importazione, il transito e l'esportazione.

2 Riguardo all'importazione, al transito e all'esportazione di stupefacenti che producono effetti del tipo del

THC può prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali, in particolare:

a. disporre la messa al sicuro provvisoria degli stupefacenti;
b. rifiutare l'importazione, il transito e l'esportazione degli stupefacenti;
c. ordinare il respingimento o l'eliminazione degli stupefacenti;
d. in singoli casi, prelevare campioni e modelli e delegare al Cantone interessato determinate analisi di laboratorio e la relativa decisione definitiva; e
e. sporgere denuncia penale.

Capitolo 7: Tassa d'incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti

Maggioranza

Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Alternativa riguardante l'imposizione:

il progetto preliminare è modificato in modo tale che, analogamente alla vendita di tabacco, la vendita di canapa sia gravata da un'imposta anziché da una tassa d'incentivazione. L'imposta va strutturata in modo analogo all'imposta sul tabacco.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 62 Obiettivi di incentivazione

Maggioranza

[1] Rispetto all'insieme dei prodotti della canapa venduti, la quota annua dei prodotti della canapa destinati a essere fumati e dei prodotti della canapa con effetti nocivi comparabili deve rappresentare:

a. a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, meno del 50 per cento;
b. a partire dal venticinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, meno del 20 per cento.

[2] La quota annua dei prodotti della canapa senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento deve rappresentare:

a. a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, almeno il 30 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti;
b. a partire dal venticinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.

[3] A partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare di più del 10 per cento la quantità totale di THC pro capite venduta in media ogni anno tra il quinto e il nono anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

[1] Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, la quota annua dei seguenti prodotti della canapa deve rappresentare:

a. per i prodotti destinati a essere fumati e i prodotti con effetti nocivi comparabili, meno del 20 per cento rispetto all'insieme dei prodotti della canapa venduti;
b. per i prodotti senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento, almeno il 50 per cento dell'insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.

[2] *Stralciare*

[3] La quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare la quantità totale di THC pro capite venduta in media durante i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 Il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi.

5 L'UFSP acquisisce gli indicatori pertinenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

Art. 63 Calcolo della tassa d'incentivazione

1 La tassa d'incentivazione è composta da una tassa sul tenore di THC di un determinato prodotto della canapa e da una tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche del prodotto in questione.

2 L'ammontare della tassa sul tenore di THC è calcolato sulla base del peso totale del THC contenuto nel prodotto. L'ammontare della tassa sul rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche è calcolato sulla base del peso o del volume di liquido del prodotto.

3 Il Consiglio federale ripartisce le categorie di prodotti della canapa in classi di rischio a seconda del rischio per la salute legato alle applicazioni specifiche. Per ciascuna classe di rischio può prescrivere il rispetto di standard tecnici di sicurezza.

4 Stabilisce le aliquote della tassa applicabili secondo il capoverso 2. Le aumenta se gli obiettivi di incentivazione o gli obiettivi intermedi non sono raggiunti. In caso di espansione del mercato illegale, può ridurre le aliquote.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 64 Obbligo di pagamento e riscossione della tassa

Maggioranza

1 Sono assoggettati alla tassa i titolari di concessioni per i punti vendita e di vendita online.

2 L'UDSC riscuote la tassa d'incentivazione sui prodotti della canapa venduti.

3 Acquisisce i dati per il calcolo della tassa d'incentivazione tramite il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85.

4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione della tassa d'incentivazione.

Minoranza (de Courten, ...)

1 Sono assoggettati alla tassa i titolari di concessioni per i punti vendita.

(vedi capitolo 5 sezione 4, …)

Art. 65 Distribuzione dei proventi della tassa d'incentivazione e indennità di esecuzione

1 I proventi della tassa d'incentivazione corrispondono alla differenza tra le entrate e le spese di esecuzione della Confederazione.

Maggioranza

2 I proventi della tassa d'incentivazione sono distribuiti alla popolazione. Sono ripartiti equamente tra tutte le persone fisiche.

3 Sono distribuiti per il tramite dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione militare, su incarico e sotto la vigilanza dell'UFSP.

Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

2 I proventi della tassa d'incentivazione sono versati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

3 *Stralciare*

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

(Maggioranza)

4 Le autorità federali che partecipano all'esecuzione della presente legge sono indennizzate in base all'onere sostenuto. Sono indennizzate le spese per:

a. la riscossione e la distribuzione della tassa d'incentivazione;

b. il controllo del mercato;

c. il monitoraggio; e

d. le misure di protezione dei giovani, di prevenzione e di riduzione dei danni.

5 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità di esecuzione e disciplina le modalità e la procedura relative alla distribuzione dei proventi della tassa alla popolazione.

(Minoranza)

5 ...

... alla distribuzione dei proventi della tassa all'AVS.

Art. 66 Emolumenti

Le autorità federali competenti per l'esecuzione della presente legge riscuotono emolumenti a copertura dei costi delle loro decisioni e prestazioni. Possono esigere anticipi.

Art. 67 Emolumenti cantonali e tassa di vigilanza

1 I Cantoni possono riscuotere emolumenti a copertura dei costi delle loro decisioni e prestazioni.

2 Per le spese d'esecuzione non coperte da emolumenti, possono riscuotere una tassa di vigilanza presso i punti vendita. Le entrate generate dalla tassa di vigilanza servono soltanto a coprire le spese di esecuzione.

Capitolo 8: Monitoraggio e valutazione

Art. 68 Monitoraggio

1 La Confederazione effettua un monitoraggio nei seguenti ambiti:

a. attuazione delle principali misure previste dalla presente legge;

b. consumo di canapa;

c. informazione della popolazione in merito ai rischi legati al consumo di canapa e alle forme di consumo meno rischiose;

d. mercato legale e illegale della canapa;

e. malattie legate al consumo di canapa e relative cure;

f. incidenti legati al consumo di canapa; e

g. procedimenti penali.

2 Il monitoraggio serve in particolare a:

a. informare il pubblico;

b. effettuare una valutazione scientifica;

c. registrare gli indicatori per l'adeguamento della tassa d'incentivazione;

d. gestire le misure di esecuzione.

3 La Confederazione può incaricare terzi di effettuare il monitoraggio in singoli ambiti.

4 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati statistici.

5 Il Consiglio federale disciplina:

a. i dati da rilevare;

b. le misure essenziali per il monitoraggio;
c. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
d. gli aspetti tecnici e organizzativi del rilevamento dei dati;
e. la frequenza e il momento della registrazione dei dati;
f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

Art. 69 Valutazione

[1] L'UFSP valuta scientificamente gli effetti delle misure della presente legge e in particolare il raggiungimento degli scopi da essa perseguiti per la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con frequenza regolare.

[2] In presenza di risultati importanti, il DFI riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte per il seguito dei lavori.

Capitolo 9: Protezione dei dati e scambio di dati

Art. 70 Trattamento dei dati

[1] Negli ambiti qui appresso, le autorità federali e cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell'adempimento di compiti secondo la presente legge sono autorizzate a trattare o a fare trattare dati personali di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione:

a. coltivazione e fabbricazione a titolo commerciale, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
b. vendita, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
c. importazione, transito ed esportazione, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
d. tasse, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
e. altri atti di esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali, in particolare inerenti al rilascio di autorizzazioni e a compiti di vigilanza, dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
f. informazione sul richiamo, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;
g. sistema d'informazione elettronico di notifica dei prodotti del tabacco secondo l'articolo 26 LPTab[17], dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;

17 RS **818.32**

h. sistema elettronico di tracciabilità di cui all'articolo 85, dati relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

2 I servizi compenti secondo il capoverso 1 possono, nel singolo caso, trattare altri dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge.

3 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento e stabilisce i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.

Art. 71 Scambio di dati in Svizzera

1 Le autorità federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge e le istituzioni pubbliche e private incaricate dell'adempimento di compiti secondo la presente legge possono scambiarsi reciprocamente i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche di cui necessitano per svolgere i loro compiti secondo la presente legge, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale nonché a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione.

2 Il Consiglio federale disciplina le modalità dello scambio e la forma nella quale mettere a disposizione tali dati.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 72 Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati personali e dati concernenti persone giuridiche con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali, ai fini della protezione della salute e della sicurezza pubblica.

2 I dati personali degni di particolare protezione e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, compresi i dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché relativi a segreti professionali, d'affari o di fabbricazione, possono essere comunicati ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali;

b. ciò è indispensabile per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute; oppure

c. tale comunicazione consente nel singolo caso di scoprire traffici illeciti o altre gravi violazioni della presente legge.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Sezione 1: Atti punibili

Art. 73 Atti punibili commessi in assenza di autorizzazioni o concessioni

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

a. coltiva, fabbrica, acquista, possiede, deposita, importa, fa transitare o esporta stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie autorizzazioni;

b. vende o dispensa contro rimunerazione stupefacenti che producono effetti del tipo del THC senza le necessarie concessioni;

c. finanzia atti illeciti di cui al capoverso 1 lettera a o b oppure serve da intermediario per il loro finanziamento;

d. in qualità di titolare di un'autorizzazione dispensa gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

2 È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno e sino a dieci anni chiunque:

a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;

b. realizza, trafficando per mestiere stupefacenti che producono effetti del tipo del THC, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;

c. per mestiere, offre, dispensa o rende accessibili in altro modo stupefacenti che producono effetti del tipo del THC in centri di formazione destinati principalmente ai minorenni o nelle immediate vicinanze di tali centri.

3 È altresì punibile sulla base dei capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempre che l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Se è più favorevole all'autore, si applica il diritto del luogo di commissione. L'articolo 6 del Codice penale[18] è applicabile.

Art. 74 Contravvenzioni

Maggioranza	**Minoranza** (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
È punito con la multa chiunque:	È punito con la multa non inferiore a 100 franchi chiunque: *(vedi art. 78 cpv. 1, frase introduttiva)*

a. negli spazi pubblici detiene prodotti della canapa o prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 7);

b. dispensa gratuitamente a una persona adulta prodotti della canapa o prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 8);

18 RS **311.0**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Maggioranza

c. a scopo di autoapprovvigionamento, coltiva contemporaneamente da quattro a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura (art. 12);

d. viola il divieto, nell'ambito dell'autoapprovvigionamento, di fabbricare THC per via semisintetica e sintetica (art. 13);

e. in ambito privato detiene prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate (art. 14);

f. contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale la cui violazione è dichiarata punibile nell'ordinanza.

Art. 75 Violazione del divieto di dispensazione ai minorenni

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque offre, dispensa o rende accessibili in altro modo a una persona di età inferiore ai 18 anni stupefacenti che producono effetti del tipo del THC.

Art. 76 Violazione dei requisiti per i prodotti della canapa

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque contravviene alle disposizioni relative ai requisiti per i prodotti della canapa.

2 Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Minoranza (Porchet, ...)

c. ...
... contemporaneamente da sei a dieci piante di ...

(vedi art. 12, ...)

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 77 Violazione delle disposizioni sulla vendita

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque contravviene alle disposizioni concernenti:

a. le condizioni per il rilascio della concessione;

Maggioranza

b. le prescrizioni relative ai punti vendita o alla vendita online.

Minoranza (de Courten, ...)

b. le prescrizioni relative ai punti vendita.

(vedi capitolo 5 sezione 4, …)

2 Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 78 Altre infrazioni

Maggioranza

1 È punito con una pena pecuniaria chiunque:

a. presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione di coltivazione, di fabbricazione o una concessione per la vendita di prodotti della canapa;

b. non notifica cambiamenti sostanziali riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione;

c. ostacola gli organi di esecuzione o i terzi da essi incaricati nello svolgimento dei controlli;

d. viola le prescrizioni relative al sistema di tracciabilità di cui all'articolo 85;

Minoranza (de Courten, ...)

1 È punito con una pena pecuniaria non inferiore a quattro aliquote giornaliere chiunque:

(vedi art. 74, frase introduttiva)

e. pubblicizza stupefacenti che producono effetti del tipo del THC;

f. elude la tassa d'incentivazione, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito;

g. viola le prescrizioni relative all'importazione, al transito e all'esportazione.

2 In caso di negligenza o nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 79 Confisca

1 I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca un foro di cui all'articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007[19], il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.

2 Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

Art. 80 Rapporto con altre leggi federali

In caso di importazione, transito o esportazione non autorizzati di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC secondo l'articolo 58, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005[20] sulle dogane e della legge del 12 giugno 2009[21] sull'IVA non sono applicabili.

19 RS **312.0**
20 RS **631.0**
21 RS **641.20**

Sezione 2: Perseguimento penale

Art. 81 Perseguimento penale

[1] Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

[2] Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974[22] sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

[3] Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 73 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

[4] Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

Art. 82 Obbligo di segnalazione e di denuncia

[1] L'autorità di perseguimento penale di un Cantone che avvia un procedimento penale nei confronti del titolare di un'autorizzazione o di una concessione ne informa l'autorità competente.

[2] Le autorità federali e cantonali competenti denunciano alle competenti autorità di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni della presente legge.

22 RS **313.0**

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Capitolo 11: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

Sezione 1: Collaborazione

Art. 83

Maggioranza	**Minoranza** (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)
La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre autorità e organizzazioni interessate.	... ... le loro misure. Coinvolgono altre autorità e organizzazioni interessate.
	(vedi art. 84 cpv. 2 e 3, art. 85 cpv. 3 lett. d, art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c)

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Sezione 2: Compiti della Confederazione

Art. 84 Vigilanza e coordinamento

[1] La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

Mehrheit

[2] Se è necessario per garantire un'esecuzione uniforme, coordina le misure di esecuzione e l'attività di informazione. A questo scopo può in particolare:

a. prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione;
b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
c. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate.

Minoranza (Hässig Patrick, ...)

[2] ... . A questo scopo può in particolare prescrivere ai Cantoni l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione.

[3] Per garantire il coordinamento, emana disposizioni allo scopo di:

a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure di esecuzione adottate;
b. creare una piattaforma di coordinamento, composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate;
c. elaborare direttive per l'armonizzazione delle prassi cantonali in materia di vendita, produzione e controllo dei prodotti della canapa;
d. definire un quadro per la valutazione continua degli effetti delle misure adottate.

(vedi art. 83, …)

Art. 85 Sistema di tracciabilità

[1] La Confederazione appronta e gestisce un sistema elettronico di tracciabilità dei semi e delle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, della canapa, del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa. Può delegare tale compito a terzi.

[2] I titolari di un'autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione e i titolari di concessioni di vendita sono tenuti a iscrivere nel sistema le necessarie informazioni relative ai semi e alle talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, alla canapa, al materiale di base, al materiale di scarto e ai prodotti della canapa.

[3] Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al sistema di tracciabilità, in particolare:

a. i dati da iscrivere;

b. le autorità federali e cantonali competenti per il trattamento dei dati nonché i diritti d'accesso;

c. il trattamento e l'utilizzo dei dati.

Maggioranza

Minoranza (Hässig Patrick, ...)

d. l'impiego di indicatori che consentono di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei titolari delle concessioni e di misurare l'impatto complessivo sul mercato legale e illegale.

(vedi art. 83, …)

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 86 Cooperazione internazionale

1 Le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere, sia con le organizzazioni internazionali.

2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente accordi internazionali concernenti:

a. lo scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d'informazione dei consumatori o delle autorità;

b. la partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Sezione 3: Compiti dei Cantoni

Art. 87 Compiti esecutivi dei Cantoni

[1] I Cantoni eseguono la presente legge, sempre che non sia competente la Confederazione.

[2] Comunicano all'UFSP le autorità designate per l'esecuzione della presente legge.

Maggioranza

[3] Riferiscono all'UFSP ogni due anni in merito all'esecuzione della legge.

Minoranza (Hässig Patrick, ...)

[3] Riferiscono all'UFSP ogni due anni in merito all'esecuzione della legge. Il rapporto contiene:

a. una valutazione degli effetti delle misure locali;

b. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati presso i titolari di concessioni nel loro territorio cantonale;

c. raccomandazioni su come migliorare e armonizzare l'attuazione.

(vedi art. 83, …)

Art. 88 Eliminazione di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa

[1] Le autorità cantonali competenti eliminano in modo adeguato il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa modificati, scaduti, non più utilizzati o sequestrati.

[2] I costi per l'eliminazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione, del titolare della concessione, del proprietario o del possessore.

[3] L'autorità cantonale competente registra nel sistema di tracciabilità i dati concernenti il numero e la quan-

tità di materiale di base, materiale di scarto e prodotti della canapa eliminati.

Sezione 4: Informazione del pubblico

Art. 89

[1] Le autorità federali e cantonali competenti informano il pubblico in particolare:

a. sui rischi per la salute legati al consumo della canapa e dei prodotti della canapa;
b. sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell'ambito della protezione della salute in relazione alla canapa e ai prodotti della canapa;
c. sulle loro attività di controllo e sull'efficacia di tali attività;
d. sulle analisi statistiche del monitoraggio.

[2] La Confederazione fornisce informazioni sull'autoapprovvigionamento ponendo l'accento su una coltivazione sicura della canapa. Può delegare tale compito a un'istituzione qualificata.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 90 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 91 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 92 Referendum ed entrata in vigore

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
	Allegato (art. 91)
	Modifica di altri atti normativi
	Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
	1. Codice penale svizzero[23]
Art. 66*a*	*Art. 66a cpv. 1 lett. q*
1*a*. Espulsione.	
a. Espulsione obbligatoria	
[1] Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:	[1] Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:
a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);	
b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);	

23 RS **311.0**

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2–4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);	
d. furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);	
e. truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148*a* cpv. 1);	
f. truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1–3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena detentiva massima di uno o più anni;	
g. matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181*a*), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
h. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1bis), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193*a*), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);	
i. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis), atti preparatori punibili (art. 226ter), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma), violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1);	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
j. pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230bis cpv. 1), propagazione di malattie dell'essere umano (art. 231), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);	
k. perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1);	
l. atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);	
m. genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264*a*), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (art. 264*c*), altri crimini di guerra (art. 264*d*–264*h*);	
n. infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri;	
o. infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup);	
p. infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn).	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
	Maggioranza	**Minoranza** (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
	q. infrazione all'articolo 73 capoverso 2 della legge federale del …[24] sui prodotti della canapa (LPCan).	q. infrazione agli articoli 73 capoversi 1 e 2, 75, 76 capoverso 1 e 77 capoverso 1 della legge federale del … sui prodotti della canapa (LPCan).
2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.		
3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 1).		

24 ...

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
	2. Legge del 18 marzo 2016[25] sulle multe disciplinari
Art. 1 Principi	*Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 10*
[1] È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:	[1] È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
a. in una delle seguenti leggi:	a. in una delle seguenti leggi:
1. legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri,	
2. legge del 26 giugno 1998 sull'asilo,	
3. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale,	
4. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio,	
5. legge del 20 giugno 1997 sulle armi,	
6. legge del 21 giugno 1932 sull'alcool,	
7. legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr),	
8. legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stradale (LUSN),	
9. legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna,	
10. legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup),	10. legge federale del …[26] sui prodotti della canapa (LPCan),
11. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente,	

25 RS **314.1**
26 …

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
12. legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari,	
12*a*. ...	
13. legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo,	
14. legge forestale del 4 ottobre 1991,	
15. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia,	
16. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca,	
17. legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante,	
18. legge federale del 29 settembre 2023 sul divieto di dissimulare il viso; o	
b. in un'ordinanza emanata in virtù di una legge di cui alla lettera a numeri 1–9 e 11–17;	
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all'articolo.	
3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.	
4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.	
5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'imputato.	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
Art. 4 Eccezioni	*Art. 4 cpv. 2*
[1] La presente legge non si applica alle infrazioni commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 15 anni; è fatto salvo il capoverso 2.	
[2] Le infrazioni alla LStup non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni.	[2] Le infrazioni alla LPCan[27] non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni.
[3] Le infrazioni non sono neppure punite nella procedura della multa disciplinare se:	
a. nel commettere l'infrazione, l'imputato ha messo in pericolo o ferito persone o causato danni;	
b. all'imputato è contestata anche un'altra infrazione che non figura in un elenco di cui all'articolo 15;	
c. l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni imputategli;	
d. il Codice di procedura penale richiede atti procedurali che non sono menzionati nella presente legge.	

27 …

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*		
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, Crottaz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)	**Minoranza II** (Thalmann-Bieri, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Wyssmann)
		2*a*. Legge federale del 19 dicembre 1958[1] sulla circolazione stradale	**2*a*. Legge federale del 19 dicembre 1958[1] sulla circolazione stradale**
		(vedi art. 15d cpv. 1 lett. a^{bis} e b, art. 16a cpv. 1 lett. b^{bis} e c, art. 16b cpv. 1 lett. b^{bis} e b^{ter}, art. 16c cpv. 1 lett. b^{bis} e c, art. 19 cpv. 3, art. 31 cpv. 2bis, 2ter, 2^{quater} e 2^{quinquies}, art. 55 cpv. 5 e 7 lett. a^{bis}, art. 91, titolo marginale, cpv. 1 lett. b^{bis} e 2 lett. a^{bis})	*(vedi art. 55 cpv. 5 e cpv. 7 lett. a e d)*
Art. 15*d*	*Art. 15d*		
Accertamento dell'idoneità alla guida o della capacità di condurre			
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)	
[1] Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:		[1] Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:	
a. guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;			
		a^{bis}. guida con una concentrazione qualificata di tetraidrocannabinolo (THC) nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis});	
b. guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;		b. guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza, ad eccezione della canapa;	
		(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)	
		1 RS **741.01**	1 RS **741.01**

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada; d. comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66*c* della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità; e. comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. [2] Dal compimento dei 75 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia. L'autorità cantonale può ridurre l'intervallo delle visite mediche se l'idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. [3] I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale oppure all'autorità di sorveglianza dei medici. [4] Su richiesta dell'Ufficio AI, l'autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre.	

Diritto vigente

[5] Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest'ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 16*a*

Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione lieve

[1] Commette un'infrazione lieve chi:

a. violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;

b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

c. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

Art. 16a

Maggioranza

Minoranza I (Gysi Barbara, ...)

[1] Commette un'infrazione lieve chi:

b[bis]. guida un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a[bis]) e senza commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

c. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa (art. 31 cpv. 2[ter]), senza tuttavia commettere un'altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
[2] Dopo un'infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo.		
[3] La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi.		
[4] Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.		
Art. 16*b*	*Art. 16b*	
Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione medio grave		
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)
[1] Commette un'infrazione medio grave chi:		[1] Commette un'infrazione medio grave chi:
a. violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;		
b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6), e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;		
b^{bis}. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol (art. 31 cpv. 2bis) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;		b^{bis}. guida un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a^{bis}), e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)
		b[ter]. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa (art. 31 cpv. 2[ter]) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
		(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)
c. guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente;		
d. ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.		
[2] Dopo un'infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:		
a. almeno un mese;		
b. almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave;		
c. almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;		
d. almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;		
e. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;		

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
f. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l'articolo 16*c* capoverso 2 lettera d.		
Art. 16*c*	*Art. 16c*	
Revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione grave		
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)
[1] Commette un'infrazione grave chi:		[1] Commette un'infrazione grave chi:
a. violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;		
b. guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);		
		b[bis]. guida un veicolo a motore con una concentrazione qualificata di THC nel sangue (art. 55 cpv. 7 lett. a[bis]);
c. sotto l'influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;		c. sotto l'influenza di stupefacenti, ad eccezione della canapa, o di medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;
		(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)
d. intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;		

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
e. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona; f. guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza. [2] Dopo un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: a. almeno tre mesi; a[bis]. almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter); b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave; c. almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
d. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo; e. definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l'articolo 16*b* capoverso 2 lettera e. [3] La revoca della licenza per un'infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso. [4] Se, nonostante una revoca secondo l'articolo 16*d*, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l'infrazione.	
Art. 19 Ciclisti [1] I fanciulli che non hanno ancora compiuto sei anni possono circolare in velocipede su strade principali soltanto sotto la sorveglianza di una persona di almeno 16 anni. [2] Non possono circolare in velocipede le persone che non sono in grado di farlo in modo sicuro a causa di una malattia fisica o psichica oppure di una dipendenza. L'autorità può vietare a queste persone di circolare in velocipede.	*Art. 19*

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)
[3] Nello stesso modo, il Cantone di domicilio può vietare la circolazione al ciclista, che l'ha messa in pericolo gravemente o più volte o che ha circolato in stato di ebrietà. Il divieto è di un mese al minimo.		[3] ... ... in stato di ebrietà o sotto l'influsso della canapa. Il divieto è di un mese al minimo. *(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)*
[4] I ciclisti, sulla cui idoneità alla circolazione esistono dubbi, possono essere sottoposti a un esame.		
Art. 31 Padronanza del veicolo	*Art. 31*	
[1] Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.		
[2] Le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo.		
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)
[2bis] Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol: a. le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della LF del 20 mar. 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada);		[2bis] Le persone che durante la guida sono sotto l'influsso sia dell'alcol che della canapa non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità.

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
	(Maggioranza)	**(Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)**)**
b. le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose; c. i titolari dell'abilitazione a maestro conducente; d. i titolari di licenze per allievo conducente; e. le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida; f. i titolari di licenze di condurre in prova.		
		2ter Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa: a. le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della LF del 20 mar. 2009[1] sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della LF del 20 mar. 2009[2] concernente i trasportatori su strada); b. le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o che trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose; c. i titolari dell'abilitazione a maestro conducente; d. i titolari di licenze per allievo conducente; e. le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;

1 RS **745.1**
2 RS **744.10**

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*	
	(Maggioranza)	**(Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)**)** f. i titolari di licenze di condurre in prova.
2ter Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso dell'alcol.		2quater *Ex cpv. 2ter*
		2quinquies Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di THC nel sangue a partire dalla quale si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso della canapa. *(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)*
3 Il conducente deve provvedere affinché non sia ostacolato nella guida né dal carico né in altro modo. I passeggeri non devono ostacolarlo ne disturbarlo.		
Art. 55 Accertamento dell'inattitudine alla guida	*Art. 55*	
1 I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito.		
2 Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all'influsso dell'alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, segnatamente l'esame dell'urina e della saliva.		
3 Una prova del sangue deve essere ordinata se:		
a. vi sono indizi di inattitudine alla guida non riconducibili all'influsso dell'alcol;		

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*		
b. la persona interessata si oppone all'esecuzione dell'analisi dell'alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento; c. la persona interessata esige un'analisi della presenza di alcol nel sangue. 3bis Una prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un'analisi dell'alito o se quest'ultima non è adatta per accertare l'infrazione. 4 Per motivi rilevanti, la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono riservati altri mezzi di prova dell'inattitudine alla guida.			
	Maggioranza	**Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)	**Minoranza II** (Thalmann-Bieri, ...)
5 …		5 In caso di guida sotto l'influsso della canapa si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità alla canapa.	5 Il conducente è considerato inatto alla guida se nel suo sangue è rilevata la presenza di tetraidrocannabinolo (THC).
6 L'Assemblea federale fissa in un'ordinanza: a. la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (stato di ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol; e b. da quale livello la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualificate.			

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*		
	(Maggioranza)	**(Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)**)**	**(Minoranza II** (Thalmann-Bieri, ...)**)**
6bis Se sono state misurate sia la concentrazione di alcol nell'alito sia la concentrazione di alcol nel sangue, è determinante il risultato della concentrazione di alcol nel sangue.			
7 Il Consiglio federale:		7 Il Consiglio federale:	7 Il Consiglio federale:
a. può fissare, per le altre sostanze che riducono l'idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;			a. può fissare, per le altre sostanze oltre all'alcol e alla canapa che riducono l'idoneità alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità;
		a^bis^. stabilisce quale concentrazione di THC nel sangue è considerata qualificata;	
		(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)	
b. emana prescrizioni sugli esami preliminari (cpv. 2), sulla procedura di analisi dell'alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull'esame sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida;			
c. può prescrivere che le analisi del sangue fatte secondo il presente articolo come anche le analisi dei capelli e delle unghie e analisi simili siano valutate nell'ottica di una dipendenza che riduce l'idoneità alla guida della persona interessata.			

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*		
	(Maggioranza)	**(Minoranza I** (Gysi Barbara, ...)**)**	**(Minoranza II** (Thalmann-Bieri, ...)**)**
			d. stabilisce la concentrazione di THC nel sangue a partire dalla quale l'inattitudine alla guida è considerata dimostrata. *(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)*
Art. 91	*Art. 91*		
Guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol		Guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol o della canapa	
1 È punito con la multa chiunque:		1 È punito con la multa chiunque:	
a. conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà;			
b. viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;			
		b^bis^. conduce un veicolo a motore sotto l'influsso della canapa;	
c. conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.			
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:		2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:	
a. conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue;			
		a^bis^. conduce un veicolo a motore con una concentrazione qualificata di THC nel sangue; *(vedi 2a. Legge sulla circolazione stradale, ...)*	
b. conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.			

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
	3. Legge del 3 ottobre 1951[28] sugli stupefacenti
Art. 1 Scopo	*Art. 1 lett. c*
La presente legge ha lo scopo di:	La presente legge ha lo scopo di:
a. prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, segnatamente promuovendo l'astinenza;	
b. disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici;	
c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;	c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati dal consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;
d. preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotrope;	
e. lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.	
	Art. 1c Rapporto con la legge sui prodotti della canapa
	Agli stupefacenti che producono effetti del tipo del tetraidrocannabinolo (effetti del tipo del THC) e sono impiegati a scopi non medici si applicano le disposizioni della legge federale del …[29] sui prodotti della canapa.

28 RS **812.121**
29 …

Diritto vigente

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

a. *stupefacenti:* le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi;

b. *sostanze psicotrope:* le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati;

c. *sostanze:* le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici;

d. *preparati:* gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso;

e. *precursori:* le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope;

f. *coadiuvanti chimici:* le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 2 lett. a

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

a. *stupefacenti:* le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo delle sostanze qui appresso, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi:

   1. morfina
   2. cocaina, o
   3. tetraidrocannabinolo;

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
Art. 3*b* Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni	*Art. 3b* Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
[1] I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.	[1] I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza, in particolare nei centri di formazione, per prevenire il consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. Promuovono inoltre il rilevamento e l'intervento precoce. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.
[2] La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare l'identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.	[2] La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare il rilevamento precoce del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.
Art. 3*g* Compiti dei Cantoni	*Art. 3g* Compiti dei Cantoni
I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.	I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone il cui consumo di stupefacenti e sostanze psicotrope è problematico nonché delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
Art. 3*j* Promozione della ricerca	*Art. 3j*
Nel quadro della legge del 7 ottobre 1983 sulla ricerca, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:	Nel quadro della legge federale del 14 dicembre 2012[30] sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti:
a. effetti delle sostanze che generano dipendenza;	
b. cause e conseguenze delle turbe legate alla dipendenza;	b. cause e conseguenze del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza;
c. misure preventive e terapeutiche;	
d. prevenzione o riduzione delle turbe legate alla dipendenza;	d. prevenzione o riduzione del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope e delle turbe legate alla dipendenza;
e. efficacia delle misure di reinserimento.	
Art. 5 Importazione, esportazione e transito	*Art. 5 cpv. 1, terzo periodo*
1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.	1 … ... Un'autorizzazione di importazione e di esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese di provenienza o di destinazione.

30 RS **420.1**

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
[1bis] Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.	
[2] L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini esercita, insieme con l'Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti.	
Art. 8 Stupefacenti vietati	*Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5*
[1] I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:	[1] I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:
a. l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;	
b. la diacetilmorfina e i suoi sali;	
c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);	
d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.	d. *Abrogata*
[2] ...	
[3] Il Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
[4] Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell'autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.	
[5] Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti: a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata; b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.	[5] Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata.
[6] Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.	
[7] Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.	
[8] L'UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
Art. 8*a* Progetti pilota	*Art. 8a*
	Abrogato
[1] L'UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:	
a. sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;	
b. permettono di acquisire conoscenze riguardo all'impatto di nuovi disciplinamenti sull'impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all'evoluzione dello stato di salute dei partecipanti;	
c. sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù, la protezione dell'ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e	
d. impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, conformi alle norme dell'agricoltura biologica svizzera.	
[2] Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.	
[3] Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall'imposta sul tabacco secondo l'articolo 4 della legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco.	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
Art. 8*b* Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa	*Art. 8b, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva* Rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti che producono effetti del tipo del THC
[1] L'UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:	[1] L'UFSP rileva i dati relativi ai trattamenti medici con stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (medicamenti a base di canapa) che:
a. non sono omologati;	
b. sono omologati, ma sono prescritti per un'indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma farmaceutica diversa da quella omologata.	
[2] Il rilevamento dei dati serve:	
a. alla valutazione scientifica secondo l'articolo 29*a*; e	
b. all'analisi statistica.	
[3] L'UFSP mette i risultati dell'analisi statistica a disposizione:	
a. delle autorità cantonali di esecuzione;	
b. dei medici coinvolti nel trattamento;	
c. delle strutture di ricerca interessate.	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
Art. 19*b*	*Art. 19b cpv. 2*
[1] Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.	
[2] Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.	[2] *Abrogato*
Art. 29*b*	*Art. 29b cpv. 2 lett. c n. 7*
[1] Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d'indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.	
[2] L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:	[2] L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
a. collabora, nei limiti delle prescrizioni sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;	
b. raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;	
c. cura i contatti con:	c. cura i contatti con:
1. gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (UFSP, Direzione generale delle dogane),	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
2. la Posta svizzera, 3. il Servizio per compiti speciali (DFGP), 4. le autorità cantonali di polizia, 5. gli uffici centrali degli altri Paesi, 6. l'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.	
	7. l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto Europol.
[3] Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni. [4] All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.	
	Art. 36b Disposizione transitoria della modifica del … Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni rilasciate dall'UFSP in virtù del diritto anteriore per lo svolgimento di sperimentazioni pilota rimangono valide dopo l'entrata in vigore della modifica del … .

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
	4. Legge federale del 3 ottobre 2008[31] concernente la protezione contro il fumo passivo
Art. 2 Divieto di fumare	*Art. 2 cpv. 1, 2, primo periodo, nonché 4bis*
1 Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:	1 Nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2 è vietato:
a. fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 2021 sui prodotti del tabacco (LPTab);	a. fumare prodotti del tabacco di cui all'articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 2021[32] sui prodotti del tabacco (LPTab) nonché prodotti della canapa di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del …[33] sui prodotti della canapa (LPCan) e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui agli articoli 12 e 14 LPCan;
b. usare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati nonché sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere c e f LPTab.	b. vaporizzare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all'articolo 3 lettera c LPTab e sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettera f LPTab nonché prodotti della canapa di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a LPCan e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento di cui agli articoli 12 e 14 LPCan.
2 Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.	2 Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare e vaporizzare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). …

31 RS **818.31**
32 RS **818.32**
33 …

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
[3] Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.	
[4] L'uso di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati può essere autorizzato in determinate aree di negozi specializzati.	
	[4bis] L'accesso alle sale fumatori in cui il gerente permette di fumare o vaporizzare prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento è vietato ai minorenni.
[5] Il Consiglio federale disciplina i dettagli.	
Art. 3 Strutture per fumatori	*Art. 3 cpv. 2*
Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se: a. dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati; b. dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall'esterno come locali per fumatori; e c. impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.	

Diritto vigente	*Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale*
	[2] L'accesso alle strutture per fumatori in cui è autorizzato il consumo di prodotti della canapa e prodotti provenienti dall'autoapprovvigionamento è vietato ai minorenni.
Art. 5 Disposizioni penali	*Art. 5 cpv. 1 lett. b*
[1] È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:	[1] È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
a. viola il divieto di fumare di cui all'articolo 2 capoverso 1;	
b. fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoverso 2;	b. fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoversi 2 e 4$^{bis;}$
c. gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un'autorizzazione, non designa l'esercizio pubblico per fumatori come tale.	
[2] Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.	
[3] L'applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964 esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.	